



Oggetto: parere sulla proposta di legge n. 127, recante <<Testo unico degli interventi per la tutela delle donne vittime di violenza>> presentata in data 8 marzo 2021, d'iniziativa dei consiglieri Piccin, Nicoli e Mattiussi.

Il presente parere è reso, su richiesta del Presidente del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett. e), della l.r. 16 maggio 2014, n. 9, recante *Istituzione del Garante dei diritti della persona e del Difensore civico regionale*.

Nel vasto, attuale ed inquietate contesto del contrasto alla violenza sulle donne, specie nel campo culturale, educativo e preventivo, la presente proposta di legge, come peraltro evidenziato nella sua Introduzione, va collegata alla proposta di legge nazionale n. 14, presentata il 25 novembre 2020, dai medesimi Consiglieri ("Istituzione del soccorso di libertà e altre disposizioni in favore delle vittime di violenza di genere") e sulla quale questo Garante ha già formulato il richiesto parere.

In via preliminare e dal sotto il profilo tecnico-giuridico, deve rilevarsi che la proposta di legge in oggetto, per quanto recante "Testo unico degli interventi per la tutela delle donne vittime di violenza", non possa proprio definirsi come "Testo Unico". Com'è noto, infatti, il T.U. consiste in una raccolta ordinata e ragionata di diverse disposizioni vigenti e tutte relative ad un determinato settore, le quali, pertanto, vengono abrogate. Come, peraltro, viene anche ribadito dalla predetta Introduzione, ove evidenzia l'intento di prevedere un riordino delle molteplici disposizioni normative in materia (anche se "l'esistenza di più leggi è segno di accuratezza e precisione del legislatore regionale"), senza creare doppij o contrasti.

Il che, tuttavia, non è. L'art. 21 della proposta di legge, che stabilisce le abrogazioni delle precedenti normative, si riferisce solamente a due disposizioni, la seconda della quale è costituita unicamente da quattro commi (83, 83 bis, 84 e 85) della legge di stabilità 2020 (l.r. 27 dicembre 2019, n. 24): ossia le disposizioni finanziarie. Abrogazione nel senso che tutta la previsione finanziaria entra nel *corpus* della proposta di legge in esame notevolmente ampliata (art. 22): come può riscontarsi nella "Relazione tecnico-finanziaria ai sensi dell'articolo 86 bis del regolamento interno del Consiglio regionale", che accompagna la proposta di legge (sottratta, come è ovvio, alla valutazione del Garante). Peraltro, l'unica normativa, con disposizioni di merito, che viene abrogata, e che dovrebbe rientrare nel T.U. è costituita dalla l.r. 16 agosto 2000, n. 17, recante "Realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficoltà".

Invero, già appare singolare ed ontologicamente contraddittorio l'ipotesi di un T.U. che contiene, nel merito, un'unica normativa previgente, ma soprattutto, dall'analisi testuale può riscontrarsi come la proposta di legge in oggetto non si limita a riprodurre la l.r. 17/2000 con una maggiore dotazione finanziaria, ma, pur prendendo tale precedente normativa come base, non solo la approfondisce e la amplia nei dettagli (il che, al limite, potrebbe anche rientrare, sia pur con fatica, nel concetto del T.U.), ma contiene una serie di disposizioni del tutto nuove ovvero innovative delle precedenti.

Innumerevoli gli esempi: si pensi già all'art. 1, il quale prevede per le donne vittime di violenza un sostegno "anche di natura momentanea" (comma 2), mentre l'analogo art. 1 della l.r. n. 17/2000 prevede un sostegno "temporaneo": quindi ordinariamente di natura duratura per la proposta (con l'eccezione di un'ipotesi momentanea), mentre istituzionalmente solo temporaneo per la precedente normativa.

Tenendo sempre presente la l.r. n. 17/2000, nella proposta vengono notevolmente ampliati i Principi (art. 1) e le Finalità (art. 2); del tutto nuove le Definizioni (art. 3) ed il dettagliato elenco degli Interventi regionali (art. 4), nonché l'istituzione di un Tavolo di coordinamento regionale (art. 5) e la previsione di un "Piano triennale regionale degli interventi per contrastare la violenza sulle donne" (art. 7). Altrettanto innovativo l'art. 6 che prevede l'"Albo regionale delle associazioni contro la violenza sulle donne", il quale, peraltro, è contemplato anche nella proposta di legge nazionale n. 2696, presentata alla Camera dei Deputati il 1° ottobre 2020, recante "Istituzione dell'albo delle associazioni e della figura dell'operatore specializzato contro la violenza sessuale e di genere nonché disposizioni per l'assistenza alle vittime". Se gli artt. 3 e 4 della l.r. n. 17/2000 contemplavano i "Progetti antiviolenza" (art. 3) e le "Attività del Centro antiviolenza e delle Case di accoglienza", la proposta prevede una serie molto dettagliata di disposizioni dedicate alle "Strutture antiviolenza" (art. 8), ai "Centri antiviolenza" (art. 9) ed alle "Case rifugio" (art. 10). Se le norme successive ricalcano, ma in modo dilatato, quanto già previsto in tema di "Rapporti con le strutture pubbliche" (art. 11), la possibilità di stipulare "Convenzioni" (art. 12), l'emanazione di "Contributi regionali" (art. 13) e la "Cumulabilità dei finanziamenti" (art. 14), un *novum* assoluto è costituito dal blocco degli artt. successivi (da 15 a 19) che prevedono, rispettivamente, la "Formazione delle operatrici e dei operatori", gli "Interventi rivolti agli autori di violenza", l'"Istituzione di un Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza", di un "Fondo regionale per la prevenzione ed il contrasto della violenza contro le donne" e di un "Fondo regionale di solidarietà per gli orfani di femminicidio".

Su tale ultimo intervento, si segnala la proposta di legge n. 82, recante "Sostegno ai figli delle vittime di femminicidio", presentata il 4 febbraio 2020, e sulla quale questo Garante ha già espresso il richiesto parere. A tale proposito si presenta al vaglio del Consiglio regionale la possibilità di aggregare le due proposte di legge (la presente n. 127 e quella n. 82) in un unico testo per la trattazione e l'eventuale approvazione finale, al fine, questa volta sì, di una razionalizzazione legislativa.

In definitiva, ad avviso di questo Garante, la proposta di legge in oggetto, dal profilo meramente tecnico-giuridico (proprio della sua formazione), non può nominarsi "Testo Unico", ma costituisce una **nuova ed autonoma normativa** in materia, che richiede una adeguata intitolazione.

Il parere sul merito delle disposizioni è, per quanto di competenza, nettamente positivo.

Il Garante regionale dei diritti della persona
Prof. Paolo Pittaro

f.to digitalmente

ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.